

## **REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 luglio 2026 con delibera n. 28

### **Art. 1 - Definizioni**

**Regolamento:** si intende il presente Regolamento;

**Regolamento di Mandato:** si intende il Regolamento di conferimento del mandato di intermediazione dei diritti connessi spettanti ai Produttori Fonografici adottato da Nuovo IMAIE;

**Statuto:** si intende lo Statuto di Nuovo IMAIE;

**LDA:** si intende la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni;

**AIE:** si intendono gli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari che svolgono le attività di cui all'art. 80 LDA e che siano rilevanti sotto il profilo dell'art. 82 LDA;

**D.Lgs. 35/2017:** si intende il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni;

**Fonogramma:** si intende qualsiasi fissazione e/o registrazione originale sonora dell'esecuzione di un'opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto a prescindere dalla tecnologia passata presente o futura con cui è realizzato indipendentemente dalla finalità di sfruttamento economico, commerciale o per qualunque altro scopo anche di natura non economica e/o commerciale;

**Produttore/i Fonografico/i:** si intende/ono il/i soggetto/i, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 78 LDA nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, titolare/i dei diritti connessi di cui alla LDA;

**Collecting:** si intendono organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente nazionali e/ o internazionali ai sensi del D. Lgs. 35/2017, diverse da Nuovo IMAIE;

**Mandato:** si intende il Mandato conferito a Nuovo IMAIE conformemente al Regolamento di Mandato approvato da Nuovo IMAIE;

**Mandante/i:** si intende/ono il/i Produttore/i Fonografico/i, ovvero la Collecting a cui il produttore ha conferito apposito mandato, titolare/i dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi indipendentemente se titolare/i originario/i o derivante/i da acquisizione contrattuale dei diritti da precedenti titolari, previsti dagli artt. 71 octies, 72, 73, 73bis e 180 bis della LDA che abbiano conferito o conferiscano, direttamente o per il tramite di altre Collecting, mandato per l'intermediazione dei suddetti diritti;

**Produttori fonografici Terzi:** si intendono i Produttori Fonografici che non siano mandanti e che, purtuttavia, sono rappresentati ex art. 180 ter LDA, ovvero in base ad altre norme di diritto, da Nuovo IMAIE;

**Diritti Gestiti:** si intendono i diritti connessi spettanti ai Produttori Fonografici che in base alla LDA e allo Statuto vengono conferiti in gestione in tutto o in parte con apposito Mandato o altrimenti a Nuovo IMAIE;

**Copia Privata:** si intende il compenso per copia privata ai sensi dell'art. 71 octies della LDA;

**Corrispettivo:** si intende il corrispettivo previsto a favore di Nuovo IMAIE a titolo di aggio e/o spese di gestione;

**Anno di Competenza:** si intende l'anno solare in cui è avvenuto lo sfruttamento e/o utilizzo del fonogramma;

**Anno di Cassa:** si intende l'anno solare durante il quale è avvenuto l'incasso dei diritti indipendentemente dall'Anno di Competenza;

**Base musicale:** si intende il supporto materiale di un Fonogramma indipendentemente dal fatto che sia inedito o pubblicato, la cui titolarità dei diritti spetta al Mandante ed indipendentemente da qualsiasi formato, analogico e/o digitale, sia utilizzato. Tale supporto, di norma, non è posto in commercio né reperibile sul mercato. La sua disponibilità è gestita esclusivamente dallo stesso Mandante titolare dei relativi diritti e può contenere la registrazione originale e/o rielaborata del Fonogramma quale accompagnamento musicale anche al fine di migliorare l'interpretazione canora o l'esecuzione di un AIE, sostituendo, finanche solo in parte, l'interpretazione o l'esecuzione del medesimo;

**Playback:** si intende, tra le altre, l'attività nella quale è utilizzata una o più Base/i musicale/i;

**Videoclip:** si intende qualsiasi sequenza di immagini a corredo e commento di un'opera musicale con specifica realizzazione, tutelata separatamente ed autonomamente rispetto al Fonogramma originario, riprodotte la medesima opera musicale, anche quando il Fonogramma stesso sia stato sincronizzato con le immagini del Videoclip fissate in qualunque supporto videografico passato, presente o futuro realizzato, al fine di caratterizzare l'opera musicale, dai produttori fonografici Mandanti per qualsiasi finalità di sfruttamento;

**Repertorio:** si intende l'insieme dei fonogrammi e/o basi musicali e/o videoclip, indipendentemente dal Supporto, di titolarità di ciascun Mandante, per i quali è stato conferito il mandato al Nuovo IMAIE;

**Proventi:** si intende l'ammontare dei diritti incassati da Nuovo IMAIE per i Diritti Gestiti;

**Proventi netti:** indica i Proventi al netto del Corrispettivo;

**Utilizzazione/i:** si intende/ono qualsiasi utilizzazione dei fonogrammi che maturino Proventi;

**Utilizzatore/i:** si intende/ono il/i soggetto/i che effettua/no le Utilizzazioni;

**Utilizzatore analitico:** si intende l'Utilizzatore su cui grava l'obbligo di rendicontare analiticamente alle Collecting tutti i dati relativi all'utilizzo di Fonogrammi e/o Basi musicale e/o Videoclip in base al D.Lgs. n. 35/17 e conformemente alla Delibera AGCOM n. 369/17/CONS;

**Utilizzatore non analitico:** si intende l'Utilizzatore che, in base alle specifiche circostanze previste dalla Delibera AGCOM n. 369/17/CONS, non è nella oggettiva e giustificata posizione di rendicontare analiticamente tutti i dati relativi all'utilizzo di Fonogrammi e/o Basi musicale e/o Videoclip;

**Comitato dei Produttori:** si intende il Comitato previsto all'articolo 25 bis dello Statuto di Nuovo IMAIE.

**Istituto:** si intende Nuovo IMAIE.

## **Art. 2 – Disposizioni generali**

2.1 Il Regolamento è adottato da Nuovo IMAIE conformemente allo Statuto e al D.Lgs. 35/2017. Esso norma le attività di ripartizione dei diritti connessi incassati da Nuovo IMAIE in favore dei Mandanti e dei Produttori Fonografici Terzi.

2.2 Il Regolamento è redatto, approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato dei Produttori.

2.3 Il Regolamento è pubblicato sul sito del Nuovo IMAIE.

## **Art. 3 - Gestione e ripartizione dei diritti gestiti**

3.1 Nuovo IMAIE negozia, riscuote e gestisce i Proventi dei Diritti Gestiti in base a criteri di trasparenza, diligenza ed economicità. I Proventi dei Diritti Gestiti e le entrate derivanti dal loro investimento sono tenuti separati, sotto il profilo contabile, dalle attività proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di Nuovo IMAIE.

3.2 I Proventi dei Diritti Gestiti, prima di essere attribuiti ai Produttori Fonografici, sono ripartiti, conformemente alla legislazione vigente, tra Produttori Fonografici e AIE come di seguito indicato.

- a) diritti di copia privata audio di cui all'articolo 71 octies LDA: 50% in favore degli AIE; 50% in favore dei Produttori Fonografici;
- b) utilizzazioni di cui all'articolo 72 LDA: 100% a favore dei Produttori Fonografici;
- c) utilizzazioni di cui agli artt. 73 e 73bis LDA: 50% in favore degli AIE, 50% in favore dei Produttori Fonografici.

3.3 A prescindere dai compensi dovuti dall'Utilizzatore ex art. 84 LDA agli AIE attori, i Proventi Gestiti e generati dalla diffusione di Videoclip prima della ripartizione tra i Produttori Fonografici, sono distribuiti tra i Produttori Fonografici ed AIE con il seguente criterio:

- a) quanto ai 2/3 i Proventi sono attribuiti al Produttore Fonografico per la metà ex art. 45 LDA e per la restante metà ex art. 72 LDA;

b) quanto al restante 1/3 i Proventi sono attribuiti ai Produttori di Fonogrammi ed AIE ex art. 73 LDA, con ripartizione al 50%;

3.4. I Proventi Gestiti e generati dalla diffusione di Basi Musicali e Videoclip, prima della ripartizione tra i Produttori Fonografici, sono preliminarmente ripartiti tra i Produttori Fonografici ed AIE con il seguente criterio:

a) quanto al 50% di tali Proventi gli stessi sono attribuiti al Produttore Fonografico ex art. 72 LDA;

b) quanto al restante 50% i suddetti Proventi sono attribuiti ai Produttori di Fonogrammi ed AIE ex art. 73 LDA, con ripartizione al 50%.

3.5 I Proventi dei Diritti Gestiti non possono essere impiegati per fini diversi dalla ripartizione ai titolari dei diritti fatto salvo quanto previsto nel D. Lgs. 35/2017.

3.6 Ai fini della corretta ripartizione dei Diritti Gestiti il Mandante è consapevole che per effetto del Regolamento di Mandato è obbligato a:

a) fornire al Nuovo IMAIE, con le modalità e nei tempi di volta in volta indicati da Nuovo IMAIE stesso, tutta la documentazione necessaria in relazione ai fonogrammi di cui il mandante sia titolare;

b) comunicare tempestivamente e periodicamente a Nuovo IMAIE qualsiasi aggiornamento dei dati e delle informazioni precedentemente indicati in relazione al proprio repertorio e la titolarità dei diritti.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

4.1 Il Corrispettivo applicato da Nuovo IMAIE a titolo di Aggio (copertura delle spese di gestione) a tutti i Mandanti nonché ai Produttori Fonografici Terzi è pari:

a) al 3% (tre per cento) dei Proventi incassati dall'Istituto per conto dei Mandanti per i diritti di copia privata;

b) al 15% (quindici per cento) dei proventi incassati per i diritti connessi di cui all'art. 72 e, per quanto possa occorrere, in relazione al Videoclip, ex art. 45 LDA;

c) al 15% (quindici per cento) dei proventi incassati per i diritti connessi di cui agli art. 73 e 73 bis LDA;

d) al 15% (quindici per cento) dei proventi incassati per i diritti connessi relativi alle utilizzazioni c.d. Public Performance (artt. 72, 73 e 73 bis LDA);

e) al 10% per i proventi incassati tramite gli organismi di gestione collettiva esteri.

4.2 Per i Proventi di copia privata e/o per quelli relativi alle utilizzazioni c.d. Public Performance (art. 4 comma 1 lettere b e d), oltre al suddetto corrispettivo sarà dovuto dal Mandante il rimborso parziale e/o integrale di eventuali importi e/o costi stabiliti dalla SIAE o all'eventuale ulteriore o diverso sub mandatario, tra cui quelli relativi al proprio aggio.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE ha facoltà di comunicare il corrispettivo per mandanti particolari o disgiunti sentito il Comitato dei Produttori.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE ha facoltà di comunicare il corrispettivo per specifici servizi particolari richiesti dal Mandante sentito il comitato produttori.

#### **Art. 5 – Criteri di ripartizione.**

5.1 I Proventi incassati sono ripartiti a ciascun Mandante al netto del Corrispettivo in base all'utilizzazione dei repertori gestiti di titolarità di quest'ultimo. I criteri di ripartizione debbono tenere conto del tipo di Utilizzatore e delle modalità di utilizzo tenendo fede a quanto di seguito riportato

5.2 Utilizzatore Analitico - si applicano i seguenti criteri di ripartizione:

a) 100% dei Proventi in base ai rendiconti forniti dall'Utilizzatore nel periodo di riferimento per anno di competenza conformemente a quanto previsto dall'accordo sottoscritto con il medesimo utilizzatore;

b) nel caso in cui vi siano giustificati motivi oggettivi, ad esempio in ragione dell'economicità della ripartizione o della qualità dei dati, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei

Produttori, può deliberare diversi criteri di ripartizione in riferimento ad uno o più Utilizzatori Analitici.

5.3 Utilizzatore Non Analitico - si applicano i seguenti criteri di ripartizione:

- c) 33% (trentatré per cento) dei Proventi in base ai rendiconti analitici degli Utilizzatori Analitici (broadcasters) specificatamente distinti tra radio e televisioni;
- d) 34% (trentaquattro per cento) dei Proventi in base ai rendiconti analitici delle utilizzazioni digitali di streaming e downloading delle principali piattaforme operanti in Italia;
- e) 33% (trentatré per cento) dei Proventi in base ai rendiconti analitici dei diritti di riproduzione fonomeccanica corrisposti in relazione al diritto d'autore.

5.4 Copia Privata - si applicano i seguenti criteri di ripartizione:

- f) 33% (trentatré per cento) dei proventi in base ai rendiconti analitici degli Utilizzatori Analitici (broadcasters) specificatamente distinti tra radio e televisioni;
- g) 34% (trentaquattro per cento) dei proventi in base ai rendiconti analitici delle utilizzazioni digitali di streaming e downloading delle principali piattaforme operanti in Italia;
- h) 33% (trentatré per cento) dei Proventi in base ai rendiconti analitici dei diritti di riproduzione fonomeccanica corrisposti in relazione al diritto d'autore.

5.5 I criteri previsti, di cui ai punti 5.3 e 5.4 che precedono, potranno essere modificati, su proposta del Comitato dei Produttori, dal Consiglio di Amministrazione.

5.6 Altri Proventi - nel caso in cui vi siano giustificati motivi oggettivi, ad esempio in ragione dell'economicità della ripartizione o della qualità dei dati, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Produttori, può deliberare diversi criteri di ripartizione in riferimento ad uno o più utilizzatori analitici.

5.7 Nuovo IMAIE può effettuare, anche per mezzo di servizi eseguiti da terzi, rilevazioni e ricerche di mercato per reperire i dati necessari sia al fine di erogare acconti sui Proventi sia con lo scopo di verificare e/o integrare e/o sostituire e/o correggere i criteri indicati nel presente art. 5.

## **Art. 6 – Accantonamenti e fondo di garanzia**

6.1 Conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia, contro i rischi connessi alla ripartizione ed erogazione dei proventi è costituito un Fondo di Garanzia dei Produttori Fonografici. Il Nuovo IMAIE accantona in suddetto Fondo un importo pari al 25% (venticinque per cento) dei Proventi incassati, calcolato sulla media del fatturato dell'ultimo triennio, al netto dell'aggio. L'accantonamento è destinato all'erogazione dei Proventi in favore dei Mandanti e/o Produttori Terzi, successivamente individuati, una volta svolta la opportuna istruttoria, all'esito dei susseguenti approfondimenti ovvero dell'eventuale contestazione per il mancato inserimento o per l'errata classificazione di un Fonogramma la cui titolarità spetta agli stessi Mandanti e/o Produttori Terzi.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Produttori Fonografici, stabilirà la misura percentuale applicata ai Proventi incassati negli esercizi precedenti che verranno posti in ripartizione in modo da ripristinare il fondo al livello di accantonamento previsto nel primo comma.

6.2 I Proventi relativi ad utilizzazione di Fonogrammi per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la titolarità (vedi art. 10 Conflitti) sono accantonati nel medesimo fondo fino alla risoluzione del conflitto. In caso di mancata risoluzione della controversia, decorsi invano 36 (trentasei) mesi dalla prima insorgenza, tali Proventi saranno considerati non distribuibili.

## **Art. 7 – Pagamenti**

7.1 Nuovo IMAIE effettua la ripartizione dei Proventi Netti ai Mandanti, ovvero ai loro danti causa, inviando il relativo rendiconto entro il termine di nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale detti proventi sono stati incassati. Nuovo IMAIE è tenuto a motivare le ragioni oggettive che eventualmente impediscano il rispetto di tale scadenza.

7.2 Nuovo IMAIE effettua la ripartizione dei proventi ai Mandanti, ovvero ai loro danti causa, almeno 2 volte l'anno in base ai diritti incassi per anno di cassa fornendo a ciascun Mandante il rendiconto

dettagliato di quanto maturato, dei criteri applicati, dei calcoli effettuati e del corrispettivo trattenuto.

7.3 Il pagamento dei Proventi ai Mandati in ogni caso deve avvenire entro e non oltre 9 mesi dalla fine dell'anno di incasso del medesimo importo fatto salvo i diversi casi previsti dal D. Lgs. n. 35/17 di cui viene dato atto ai Mandanti anche per il tramite della Relazione di trasparenza.

7.4 Il Mandante può contestare le risultanze del rendiconto a mezzo di Reclamo in base a quanto disciplinato dal successivo articolo 8.

7.5 Nuovo IMAIE effettua il pagamento dei proventi netti previa ricezione della fattura o di altro documento fiscale equivalente idoneo al pagamento entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa fattura.

7.6 Il pagamento, ove sussistano le condizioni, può essere effettuato anche in compensazione di tutte le eventuali partite di dare e di avere.

7.7 In riferimento ai proventi non ancora ripartibili il Consiglio di Amministrazione può deliberare ripartizioni in acconto in base a criteri oggettivi comunicati a tutti i Mandanti. Tali acconti erogati saranno compensati con il recupero sui proventi maturati e maturandi fino al raggiungimento del recupero totale.

#### **Art. 8 – Reclamo**

8.1 Il Mandante può contestare, entro 90 giorni dal ricevimento, le risultanze del rendiconto inviando una raccomandata A/R ovvero una PEC indirizzata a Nuovo IMAIE specificando le motivazioni di tale contestazione e fornendo, ove disponibile, la documentazione a supporto.

8.2 Nuovo IMAIE è tenuto a rispondere per iscritto ai reclami nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione fornendo i chiarimenti necessari anche ove il reclamo fosse ritenuto privo del fondamento oggettivo fornendo adeguata motivazione.

8.4 Ove il reclamo sia carente di necessaria documentazione a supporto sarà considerato infondato o strumentale e pertanto verrà data comunicazione al Mandante della sua archiviazione.

8.3 Nuovo IMAIE potrà adottare le eventuali misure necessarie e/o opportune per far venir meno le ragioni di doglianza.

8.4 Il Reclamo da parte di un Mandante non sospende la ripartizione in favore degli altri Mandanti.

#### **Art. 9 – Controversia sulla ripartizione**

9.1. Salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria, qualsiasi controversia insorta tra Nuovo IMAIE e i Mandanti, relativa alla ripartizione sarà decisa da un "Comitato di Conciliazione delle controversie tra Nuovo IMAIE e i Mandanti". Il Comitato di Conciliazione delle controversie tra Nuovo IMAIE e i Mandanti è formato da tre membri nominati tra giuristi indipendenti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Produttori, entro il 31 dicembre dell'anno di costituzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza del Mandante. La procedura deve essere avviata su istanza scritta del Mandante.

9.2. Il Comitato tenta e media una soluzione amichevole della controversia, senza altro vincolo di procedura che non sia il rispetto del contraddittorio. Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, manifestazione negoziale della comune volontà delle parti, anche in via di transazione.

#### **Art. 10 - Conflitti tra Mandanti sulla titolarità e/o l'attribuzione dei Proventi derivanti dall'utilizzazione di Fonogrammi**

10.1 In riferimento alle controversie insorte tra i Mandanti relative alla titolarità di Fonogrammi e/o Basi musicale e/o Videoclip per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la stessa titolarità, viene generato d'ufficio un conflitto.

10.2 Nuovo IMAIE, per ciascuna ripartizione, darà contestuale comunicazione a ciascun Mandante dei fonogrammi in conflitto.

10.3 I Mandanti dovranno addivenire direttamente alla soluzione del conflitto per mezzo della procedura messa a disposizione da Nuovo IMAIE entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla comunicazione.

10.4 Per i conflitti ancora pendenti, dopo il termine di cui al punto 10.3 che precede, verrà istituito un "Comitato di Conciliazione dei conflitti insorti tra Mandanti" al fine di adottare una composizione equa e ragionevole del conflitto.

10.5 Il Comitato di Conciliazione dei conflitti insorti tra Mandanti è costituito da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui 1 (uno) su indicazione di ciascuna parte per un totale di 2 (due) su 3 (tre) e 1 (uno) scelto direttamente dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato dei Produttori Fonografici.

10.6 Il Comitato di Conciliazione comunicherà la data di convocazione che potrà avvenire anche da remoto.

10.7 Spetta al Comitato di Conciliazione dirimere il conflitto proponendo una soluzione dello stesso. Il suddetto Comitato agisce nel rispetto del contraddittorio senza vincoli procedurali.

10.8 Per ciascun conflitto sorto tra Mandanti è obbligo delle parti, pena l'improcedibilità, fornire idonea documentazione attestante le legittime rivendicazioni.

10.8 Nel caso di risoluzione della controversia viene redatto il verbale, sottoscritto dalle parti e dal Comitato dei conflitti insorti tra Mandanti. Detto verbale costituisce, ad ogni effetto di legge, manifestazione negoziale della comune volontà delle parti, anche in via di transazione.

10.9 La mancata partecipazione, priva di giustificazione, di una delle parti convocate è considerata ad ogni effetto come rinuncia della propria rivendicazione e riconoscimento della rivendicazione avversa.

10.10 Se il tentativo non riesce, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità della soluzione arbitrale della controversia nel seguito prevista. In tal caso i conflitti saranno gestiti e definiti tra i mandati interessati esonerando Nuovo IMAIE da ogni altro ulteriore onere o incombenza.

10.11 L'esito di ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale inerente il conflitto in questione dovrà essere tempestivamente comunicato a Nuovo IMAIE a cura della parte più diligente.

#### **Art. 11 - Proventi non distribuibili**

11.1 I Proventi che per motivate ragioni oggettive non possono essere ripartiti ai Mandanti, ovvero ai titolari dei diritti, assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 35/17, decorso il periodo previsto dalla normativa vigente, sono devoluti al Nuovo IMAIE.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Produttori, decide in merito all'utilizzo degli importi non distribuibili in conformità alla normativa vigente.